



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

Prot. n. 320/2018 / s.p.

Torino, 25 gennaio 2018

Alla Dr.ssa Maria Grazia Corrado
Divisione Polizia Anticrimine
Questura
Torino

Al Dr. Claudio DE SALVO
Direzione Investigativa Antimafia
Centro Operativo
Torino

Al Ten. Col. Giuliano Gerbo
Nucleo Investigativo
Comando Provinciale Reparto Operativo
dei Carabinieri
Torino

Al Col. Stefano LOMBARDI
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
della Guardia di Finanza
Torino

Al Col. Giuseppe Coppola
Gruppo Torino – Guardia di Finanza
Torino

Ai Sigg. Responsabili
delle Aliquote della Sezione di P.G..
Dr. R. Brillante (P.M.) – Col. G. D'Ignazio (G.diF.)
Ten. Col. L. Isacchini (CC.) - Dr.M. Pulzella (P.di Stato)

E p.c. A tutti i magistrati della Procura

PROCURA SEDE

Oggetto: comunicazione su esecuzione misure di prevenzione

La legge 161/2017 è intervenuta, come è noto, sul testo del d.lgs. 159/2011.

In particolare è stato modificato, tra l'altro, l'art. 14 (Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale), con l'inserimento dei commi 2 bis e 2 ter.

Questo, dunque, il testo attuale della norma (in grassetto le novità):

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.

Ne consegue che, laddove si debba dare esecuzione a una misura di prevenzione personale comminata a soggetto ristretto in stato di custodia cautelare o di detenzione in esecuzione pena **da più di due anni**, la stessa non potrà essere direttamente applicata al momento della scarcerazione.


In tali casi si rende necessario comunicare al Tribunale- e per conoscenza a questo ufficio- che il soggetto al quale deve essere applicata la misura è stato liberato, di modo da consentire al Tribunale stesso di fissare un'udienza per la rivalutazione della pericolosità prima dell'applicazione in concreto della misura.

Con tale comunicazione potranno essere già segnalati al Tribunale eventuali elementi indicativi del permanere della pericolosità; elementi che comunque dovranno essere accertati in seguito, prima della celebrazione della nuova udienza, ove necessario concordando gli stessi con il pubblico ministero giù titolare del procedimento .

Si raccomanda la diffusione presso Uffici e Comandi interessati e si ringrazia per l'attenzione.

Distinti saluti.

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Armando SPATARO



Il Procuratore della Repubblica Agg.
(Coordinatore del Gruppo – Misure di Prevenzione)
Dr. Cesare PARODI

